




REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare  
Forza Italia



Al Presidente del Consiglio regionale

Firenze, 09.02.2015

Oggetto: Proposta di Legge

***Principi per la pianificazione di aree o spazi per il culto e la realizzazione di attrezzature destinate a servizi religiosi***

Testo sostitutivo della Pdl n. 405

di iniziativa dei Consiglieri

Tommaso Villa

Giovanni Santini

Stefania Fuscagni

Nicola Nascosti



***Principi per la pianificazione di aree o spazi per il culto e la realizzazione di attrezzature destinate a servizi religiosi***

**Sommario**

**Preambolo**

**Articolo 1 – Norme Generali**

**Articolo 2 – P.At.Re. (Piano per le Attrezzature Religiose)**

**PREAMBOLO**

**Il Consiglio Regionale**

**visto**

- il Titolo V – articolo 117 della Costituzione;
- l'articolo 40 comma 1 dello Statuto della Regione Toscana;

**considerato**

- che si presenta la necessità di normare in maniera specifica la materia relativa alla realizzazione di aree o spazi destinati a luoghi di culto e/o servizi e attività di tipo religioso con previsioni proprie date le peculiari caratteristiche di tali luoghi;
- che altre regioni hanno già normato la materia in modo da tener presenti aspetti anche di tipo urbanistico e paesistico;



- che la Regione Toscana ha da poco approvato la nuova legge sull'urbanistica ed è in via di approvazione il Piano del Paesaggio che rappresenta il testo base per ogni scelta che impatterà e riguarderà il territorio toscano;

si approva la seguente legge:

### **Articolo 1 - Norme Generali**

1. Le disposizioni della presente legge si applicano per la realizzazione di aree o spazi destinati al culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, comprese:
  - a. le confessioni religiose con le quali lo Stato ha già approvato con legge la relativa intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della Costituzione della Repubblica italiana;
  - b. altresì a tutti gli enti delle altre confessioni religiose che presentano i seguenti requisiti:
    - I. presenza organizzata o spontanea o temporanea a livello territoriale locale;
    - II. statuto ove sia espresso il carattere religioso delle loro finalità.
2. Tutti gli enti delle confessioni religiose di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1. devono stipulare una convenzione a fini urbanistici con il Comune ove siano interessati alla realizzazione di spazi destinati a culto e/o servizi di tipo religioso.
3. Tali confessioni devono prevedere nel proprio Statuto il pieno e incondizionato rispetto dei principi e dei valori della Costituzione e delle normative di Pubblica sicurezza vigenti.
4. Le convenzioni che verranno così stipulate si intendono con possibilità di risoluzione o revoca d'ufficio all'accertamento da parte del Comune di attività non previste nella convenzione.



5. Per garantire la corretta e omogenea applicazione di queste disposizioni, la Giunta regionale istituisce una Consulta regionale per il rilascio del parere obbligatorio e preventivo sulla sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti commi. La Consulta viene istituita sulla base di apposito provvedimento della Giunta regionale, che ne prevede composizione e norme di funzionamento, ne nomina i componenti in numero dispari, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

#### **Articolo 2 - P.At.Re. (Piano per le Attrezzature Religiose)**

1. Le aree o spazi destinati al culto o a servizi di tipo religioso sono individuati specificamente nel P.At.Re. - Piano delle Attrezzature Religiose, atto separato facente parte del piano dei servizi, dove vengono dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose di cui all'articolo 1 della presente legge.
2. Nel corso del procedimento per la predisposizione del Piano di cui al precedente comma, devono essere espletate le procedure di partecipazione (ivi compresa quella di referendum consultivo comunale da tenersi ove richiesto da un congruo numero di cittadini residenti nel Comune interessato), oltre all'acquisizione dei pareri degli uffici provinciali di questura e prefettura, al solo fine di valutare eventuali profili di sicurezza pubblica.
3. I Comuni che intendono prevedere nuove attrezzature religiose sono tenuti ad adottare il Piano per le Attrezzature Religiose almeno 180 giorni prima dell'avvio delle procedure di cui ai commi precedenti e comunque non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.



4. Nel rispetto del principio di semplificazione, detto Piano può avere valenza sovra-comunale, sulla base di una convenzione tra Comuni limitrofi che ne individuano il Comune capofila. La procedura deve avvenire singolarmente in ogni singolo Comune, mentre il provvedimento finale e conclusivo della procedura è unico e ne è responsabile il Comune capofila.
5. Il Piano per le Attrezzature Religiose deve sempre prevedere:
  - a) presenza di strade di collegamento adeguatamente dimensionate e, se assenti o inadeguate, se ne deve prevedere la realizzazione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti;
  - b) presenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria e, se assenti o inadeguate, se ne deve prevedere la realizzazione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti;
  - c) distanze adeguate tra aree ed edifici da destinare alle diverse confessioni religiose, da prevedersi con inferiori a 800 metri tra i confini perimetrali di dette aree;
  - d) spazi da destinare a parcheggio pubblico in misura non inferiore al 150 per cento della superficie lorda di pavimento dell'edificio da destinare a luogo di culto;
  - e) fermata di linea di trasporto pubblico locale a non meno di 1600 metri dall'ingresso dell'attrezzatura religiosa;
  - f) impianto di video-sorveglianza esterno all'edificio, con onere a carico dei richiedenti, che ne monitori 24 ore su 24 ogni accesso, collegato con gli Uffici della Polizia Municipale o Forze dell'ordine;
  - g) realizzazione di accessi privi di barriere architettoniche;
  - h) realizzazione di servizi igienici accessibili ai disabili;



- i) realizzazione di tutti gli spazi interni (siano essi fissi o provvisori) senza alcuna limitazione di accesso di genere tra uomini e donne, ad eccezione dei servizi igienici;
  - j) realizzazione di impianti di emergenza, anche in caso di incendio, e di uscite di sicurezza, nel rispetto delle normative vigenti;
  - k) realizzazione di impianto di climatizzazione e riscaldamento;
  - l) congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le caratteristiche peculiari del paesaggio toscano e storico-artistico locale.
6. Le disposizioni ivi contenute si applicano alle attrezzature religiose successive all'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione degli opportuni adeguamenti, da realizzarsi entro 30 giorni per quanto disciplinato al punto i) del comma 5 del presente articolo.



## **RELAZIONE**

Il presente Progetto di Legge vuole fornire le Amministrazioni Comunali di principi omogenei per la realizzazione di nuovi edifici di culto e/o per la destinazione di spazi per servizi religiosi.

Il testo specifica e si coordina con la disciplina vigente in materia di governo del territorio (L.R. 10 novembre 2014, n. 65).

La presente proposta si prefigge l'obiettivo di assicurare un'alta qualità urbana alle aree e agli spazi da destinarsi alla realizzazione di luoghi di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi:

- tutelando il paesaggio ove inseriti (adeguata distanza da altri edifici di culto, omogeneità con le caratteristiche proprie del territorio, naturale e antropizzato);
- prevedendo adeguate infrastrutture (rete stradale, spazi a parcheggio pubblico, servizi igienici e altri in genere, assenza di barriere architettoniche);
- garantendo la sicurezza (impianti di videosorveglianza, uscite di emergenza, impianti anti-incendio, ecc...) di tutti.

Un testo di questo tipo rappresenta un utile strumento di orientamento, nel pieno rispetto della sussidiarietà istituzionale, anche nella prospettiva di armonizzarsi con lo spirito che ha ispirato le nuove norme in materia di paesaggio e di urbanistica.

A ciò si aggiunge che le spinte alle giuste richieste di nuovi edifici di culto non possono non trovare linee guida generali tali da individuare un equilibrio tra le legittime richieste di una "parte" e le altrettanto legittime esigenze della totalità.



**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

L'entrata in vigore della legge come di seguito articolata, non comporterà alcun onere ulteriore per il bilancio regionale, dal momento che la disciplina non prevede alcun intervento di natura finanziaria diretta da parte della Regione.